

Prot. N. ACIU.2011.0000395
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li. 16.05.2011

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 Roma
- All' **A.R.T.E.A.**
Via S. Donato, 42/1
50127 Firenze
Fax 055/3241799
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna
Fax 051/284910
- All' **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
35131 Padova
Fax 049/7708750
- All' **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
Fax 02/67655673
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
Fax 011/3025199
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
Fax 0461/495810
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
Fax 0471/413009

- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
Fax 0961/852065
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria , 32
00187 ROMA
- Al **Coordinamento CAA**
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 Roma
c/o CAA AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
c/o CAAGCI
Via A.Bargoni, 78
00153 ROMA
- e, p.c. Al **Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dipartimento Politiche europee ed
Internazionali
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 per il 2011

1. Premessa

La presente circolare illustra la fattispecie e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto per l'anno 2011 così come indicate nel D.M. 23 marzo 2010, n. 3478, e D.M. 18 marzo 2011 n. 2161, pubblicato nella G.U. 13 maggio 2011, n. 110.

Per tutto quanto non specificato nella presente circolare, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni sulle modalità di accesso alla riserva di cui alle precedenti circolari AGEA prot. ACIU.2009.882 dell'8 giugno 2009, prot. ACIU.2010.542 del 16 luglio 2010 e prot. ACIU.2010.668 del 24 settembre 2010.

2. Riferimenti normativi

2.1. Normativa comunitaria

- **Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003
- **Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione** del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

2.2. Normativa nazionale

- **DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005
Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.
- **DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005**
Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005**
Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive – **Contratti di affitto di lunga durata.**

- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005**
Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.
Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005
- **D.M. n. D/262 del 2 maggio 2006**
Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune.
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006**
Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.
- **DECRETO Dirigenziale n. A/129 del 28 marzo 2007**
Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.315 del 9 maggio 2007**
Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.
- **DECRETO ministeriale del 2 gennaio 2008**
Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.
- **DECRETO ministeriale n. 3529 del 31 marzo 2008**
Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.00838 del 14 maggio 2008**
Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifiche e integrazioni alla circolare Agea ACIU.2007.315 del 9 maggio 2007.
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2009.00882 del 8 giugno 2009**
Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifiche e integrazioni alla circolare Agea ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008.
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2010.00668 del 24 settembre 2010**
Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010.

- **DECRETO Direttoriale del 27 marzo 2009**
Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.
- **DECRETO ministeriale del 7 maggio 2009**
Modificazioni al decreto D\118 del 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.
- **DECRETO Direttoriale del 23 marzo 2010**
Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.
- **DECRETO Direttoriale del 13 maggio 2010**
Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al Decreto ministeriale 24 marzo 2005.
- **DECRETO ministeriale del 2 agosto 2010**
Modificazioni al decreto D\118 del 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.
- **DECRETO Direttoriale del 18 marzo 2011**
Ulteriori condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2011 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.

3. Accesso alla riserva nazionale

L'accesso alla riserva nazionale è previsto e disciplinato dall'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dagli articoli dal 17 al 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009.

3.1 Attribuzione titoli

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste di accesso alla riserva nazionale, trovano applicazione i criteri di priorità riportati nel paragrafo seguente, stabiliti dal DM 13 maggio 2010, pubblicato nella G.U. 12 giugno 2010 n. 135.

In considerazione di tali criteri, è necessario che nell'istruttoria delle domande di accesso alla riserva nazionale, codesti Organismi pagatori acquisiscano la documentazione giustificativa relativa alla sussistenza o meno, in capo al richiedente, degli elementi di cui al paragrafo seguente.

Al riguardo, si precisa che la graduatoria delle domande in questione, qualora necessaria, sarà predisposta dalla scrivente Agenzia sulla base delle informazioni di cui sopra, che saranno trasmesse dagli Organismi pagatori.

3.2 Criteri di priorità

I criteri di priorità ed i relativi punteggi ad essi associati ai fini della costituzione della graduatoria sono i seguenti:

- **Anagrafica:** 55 punti vengono attribuiti all'agricoltore che abbia un'età inferiore o uguale ai 40 anni al momento di presentazione della domanda; 25 punti vengono attribuiti all'agricoltore che abbia un'età superiore a 40 anni ed inferiore o uguale a 65 anni al momento di presentazione della domanda.
- **Territoriale:** i punti vengono assegnati all'agricoltore in base alla zona omogenea di cui all'allegato A del decreto ministeriale 24 marzo 2005, nella quale ricadono le superfici ammissibili. In particolare, sono attribuiti 15 punti per le superfici ubicate in montagna, 10 a quelle in collina e 5 a quelle in pianura. Nel caso in cui le superfici ammissibili ricadano in diverse zone, il punteggio è determinato applicando la media ponderata.
- **Professionale/Istruzione:** i punti per la contribuzione previdenziale e per ogni titolo di studio posseduto dall'agricoltore non sono cumulabili tra loro; in particolare vengono attribuiti:
 - a) 25 punti per l'agricoltore iscritto alla gestione previdenziale per l'agricoltura che abbia versato i contributi previdenziali nei due anni solari precedenti la presentazione della domanda;
 - b) 15 punti per l'agricoltore che abbia conseguito la laurea specialistica in BIOTECNOLOGIE AGRARIE (classe 7/S), MEDICINA VETERINARIA (classe 47/S), SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI (classe 74/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (classe 77/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI (classe 78/S), SCIENZE E TECNOLOGIE AGROZOOTECNICHE (classe 79/S);
 - c) 15 punti per l'agricoltore che abbia conseguito il diploma di laurea in Scienze agrarie o in Medicina veterinaria presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
 - d) 10 punti per l'agricoltore che abbia conseguito la laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, o in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
 - e) 5 punti per l'agricoltore che abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario o di agrotecnico.
- **Imprenditoria femminile:** a parità di punteggio ottenuto applicando i criteri anagrafico, territoriale e professionale/istruzione, è data precedenza all'imprenditoria femminile mediante l'attribuzione di 5 punti aggiuntivi.

In caso di identità di punteggio tra più agricoltori, l'ordine tra gli stessi verrà determinato dando la precedenza all'agricoltore che abbia la maggiore superficie ammissibile; in caso di ulteriore parità, sull'importo dei titoli da assegnare agli agricoltori interessati dalla situazione di parità verrà operata una riduzione lineare.

Si precisa, infine, che nel caso in cui l'agricoltore non sia una persona fisica, i predetti criteri sono applicati con riferimento al legale rappresentante dell'ente/società.



Punteggio massimo ottenibile	Criteri di priorità							
	Anagrafica		Territoriale		Professionale/ Istruzione		Imprenditoria femminile	
100 pt.	≤ 40 anni	55 pt.	montagna	15 pt.	contribuzione previdenziale in agricoltura	25 pt.	agricoltore donna	5 pt.
					laurea specialistica o vecchio ordinamento	15 pt.		
	> 40 ≤ 65 anni	25 pt.	collina	10 pt.	laurea	10 pt.		
			pianura	5 pt.	diploma	5 pt.		

3.3 Presentazione della domanda

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che abbiano presentato la domanda unica di pagamento entro il 16 maggio 2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1122/2009.

La domanda può costituire allegato alla domanda unica o nuova domanda, indicando le superfici interessate e gli estremi della domanda unica.

3.4 Soggetti che possono richiedere l'accesso alla riserva nazionale

Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, l'art. 1 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010 e l'art.1 del Decreto direttoriale del 18 marzo 2011 individua le fattispecie secondo la seguente tabella di ammissibilità:

Categoria di agricoltori	Condizione di ammissibilità per l'accesso alla riserva
Agricoltori che accedono per la prima volta al regime di pagamento unico nel 2011 (non hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva nella campagna 2005 e/o 2006 e/o 2007 e/o 2008 e/o 2009 e/o 2010)	<p><u>Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, con le modalità descritte nel successivo paragrafo 4</u></p> <p>A.2 Nuovi agricoltori dal 2011</p>

Categoria di agricoltori	Condizione di ammissibilità per l'accesso alla riserva
Agricoltori che hanno già avuto accesso al regime di pagamento unico nel 2005 e/o nel 2006 e/o nel 2007 e/o nel 2008 e/o nel 2009 e/o nel 2010 (hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva)	<p><u>Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, limitatamente alle seguenti casistiche di cui al successivo paragrafo 4:</u></p> <p>B.1.8 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime di unico di pagamento nel 2010 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2010</p> <p>B.1.9 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che accedono al regime di unico di pagamento dal 2011</p> <p>B.2.10 Investimenti – nel caso di acquisto o affitto entro il 1° novembre 2007 per cinque anni o più di terreni ammissibili coltivati a pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione</p> <p>B.4.8. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2010</p> <p>B.4.9. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2011</p> <p>B.6 provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie</p> <p>C. agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo conclusi dopo il 9 giugno 2010</p> <p>D. agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore</p>

3.5 Superfici ammissibili

Così come disposto dal Decreto direttoriale del 23 marzo 2010 all'art. 7, commi 1 e 2 “è consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro.[...] Il limite di un ettaro non si applica alle fattispecie di accesso di cui all'articolo 3, comma 3, ed all'articolo 6.[...]”, ovvero alle fattispecie di cui al punto 4., lettere B.6 e D., della presente circolare.

Il D.M. del 7 maggio 2009 integra l'art. 1 del D.M. n. D\118 del 24 marzo 2005, con il comma 2 che definisce la superficie ammissibile “[...] qualunque superficie agricola ai sensi dell'art.2, lettera h) , del Reg. CE n. 73/2009, escluse le superfici destinate a colture forestali o a colture permanenti diverse da oliveti e agrumeti [...]”

Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, le superfici agricole aziendali sono suddivise secondo la seguente tabella di ammissibilità:

Superficie agricola	Condizione di ammissibilità per l'accesso alla riserva
Seminativi ai sensi della lettera D dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002	Sono <u>ammissibili</u> per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009
Prati Permanenti e Pascoli ai sensi della lettera F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002 F/1 (Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri)	Sono <u>ammissibili</u> per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 <u>limitatamente alle aziende</u> per le quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risulti nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina <u>almeno un "codice allevamento" relativo alle specie bovina, bufalina o ovina e caprina</u>
Prati Permanenti e Pascoli ai sensi della lettera F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002 F/2 (Pascoli magri)	Sono <u>ammissibili</u> per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 <u>limitatamente alle aziende</u> per le quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risulti nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina <u>almeno un "codice allevamento" relativo alle specie bovina, bufalina o ovina e caprina</u> , e con le seguenti considerazioni delle superfici condotte: 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante, con tara del 20% 50% delle superfici per i pascoli arborati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara 50%
Coltivazioni Permanenti ai sensi della lettera G dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002: G/1 Pesche, pere e prugne G/2 Agrumeti G/3 Oliveti	Sono <u>ammissibili</u> per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009

4. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale

Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, è possibile richiedere l'accesso alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.

A. Nuovi agricoltori

La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dagli artt. 2, lettera l), e 17 del Regolamento (CE) n. 1120/2009 e dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

Tenuto conto della classificazione già adottata per l'accesso alla riserva nazionale nel 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 la codifica di questa fattispecie è la seguente:

A.2 Nuovi agricoltori dal 2011

Sono i nuovi agricoltori che presentano domanda di accesso alla riserva, per la prima volta, nel 2011.

L'agricoltore, sia persona fisica che giuridica, che si trova in tale fattispecie:

- a) deve dichiarare, ai sensi dell'art. 2, lettera l), del reg. (CE) n. 1120/2009, sotto propria responsabilità, che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica devono dichiarare di non aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

- b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della presente circolare; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;


Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

B. Agricoltori in situazioni particolari.

Per il 2011 è consentito l'accesso alla riserva nazionale nei seguenti casi:

- trasferimento di terre date in affitto
- investimenti;
- acquisto di terreni dati in locazione;
- provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.



B.1 Trasferimento di terre date in affitto

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del DM n. D/118/2005 così come modificato dal D.M. del 7 maggio 2009, e dall'articolo 4 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento, mediante vendita o contratto di affitto di cinque anni o più, a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda **che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento**, da un agricoltore *andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione*.

Inoltre, il Reg. CE n. 1120 all'art. 20, comma 2, stabilisce che l'agricoltore acquirente è "[...] è qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l'azienda o parte dell'azienda [...] per via di successione effettiva o anticipata [...]".

La fattispecie è suddivisa su due tipologie di accesso:

B.1.8 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime di unico di pagamento nel 2010 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2010

Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2010, **limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2010.**

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, specificando quale sia esattamente la causale invocata;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento nonché la documentazione attestante la locazione a terzi nel periodo di riferimento;
- c) **deve indicare tutte le superfici** relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

B.1.9 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che accedono al regime di unico di pagamento dal 2011

Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2011 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nel 2010.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, specificando quale sia esattamente la causale invocata;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento nonché la documentazione attestante la locazione a terzi nel periodo di riferimento;

c) **deve indicare tutte le superfici** relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati **sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005.**

B.2.10. Investimenti – nel caso di acquisto o affitto entro il 1° novembre 2007 per cinque anni o più di terreni ammissibili coltivati a pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione

Secondo quanto disposto dall'articolo 21 del Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione e dall'articolo 1 del DM D/2161 del 18 marzo 2011, la richiesta di titoli all'aiuto in relazione agli investimenti dei settori delle pere, pesche e prugne destinate alla trasformazione è subordinato alla presenza di due presupposti:

a) l'agricoltore deve aver acquistato o affittato per almeno cinque anni, a partire dalla fine della campagna 2006/2007 di commercializzazione delle pere, pesche e prugne destinate alla trasformazione ed entro il 1° novembre 2007, una superficie coltivata a pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione;

b) l'agricoltore deve avere percepito per la medesima superficie nella campagna 2007/2008, un aiuto previsto all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 1537 del 22 ottobre 2007 (concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione) e/o all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 1539 del 22 ottobre 2007 (concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne destinate alla trasformazione)

In tal caso, l'agricoltore è tenuto a:

- a) produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per almeno cinque anni di una superficie coltivata a pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione;
- b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 34 e 38 del Reg. (CE) n. 73/2009 e le superfici di cui alla precedente lettera a);
- c) presentare la documentazione attestante la produzione di pere, pesche o prugne destinate alla trasformazione nella campagna 2007/2008 e l'aiuto percepito nella medesima campagna.

Gli Organismi pagatori competenti, in fase istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola gli importi di riferimento sulla base del valore più alto tra la media degli importi di riferimento generali nel periodo di riferimento sui terreni acquistati o affittati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2002.

B.4. Acquisto di terreni dati in locazione

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del DM D/118/2005 e dall'articolo 5 del D.M. del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

La fattispecie è limitata alla seguente tipologia di accesso:

B.4.8 Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2010

Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione in una delle campagne precedenti.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento.

I contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione.

I contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili.

I contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 9 giugno 2010 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

B.4.9 Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2011

Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2009 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nelle campagne precedenti.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento; i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione; i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili;

i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 9 giugno 2010 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005.

B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009 e dall'articolo 6 del DM del 23 marzo 2010.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nel 2005 e/o nel 2006 e/o 2007 e/o 2008 e/o 2009 e/o 2010.

La fattispecie è suddivisa in due tipologie di accesso:

B.6.1. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso con l'amministrazione

L'agricoltore che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un quantitativo di riferimento superiore (superfici, capi, produzione), può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

L'Organismo di Coordinamento calcola i titoli per ettaro sulla base della media degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.

La domanda di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all'Agea.

B.6.2 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso tra le parti

L'agricoltore che è in possesso di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria attraverso la quale ottiene la disponibilità di terreni condotti nel periodo di riferimento da soggetti terzi che ne impedivano la coltivazione da parte del soggetto richiedente, ovvero la disponibilità di terreni concessi dall'autorità giudiziaria, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore il provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici che sono disponibili per la coltivazione e che non hanno generato importo di riferimento per l'agricoltore richiedente;
- c) deve indicare tutte le superfici ammissibili di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti.

L'Organismo di Coordinamento calcola titoli per ettaro basati **sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquisiti e la media regionale di cui all'articolo 2 del D.M. n. D/118/2005**.

I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia, se la data di assegnazione è anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione.

C. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009, dall'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 3 del DM 23 marzo 2010.

È consentito ricorrere a tale fattispecie se le condizioni di accesso si siano verificate successivamente al 9 giugno 2010.

Non è consentito richiedere titoli a valere sulla riserva agli agricoltori che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del DM n. 1628 del 3 agosto 2004.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione in una delle campagne precedenti.

L'agricoltore, nel periodo di riferimento, deve avere:

- 1) condotto superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento che ne impediva l'utilizzo per la richiesta dei premi comunitari seminativi, tabacco, zucchero, olio, agrumi, pomodoro, pere, pesche e prugne destinate alla trasformazione.

Come indicato dall'art. 1, comma 4, del D.M. n. D/118 del 24 marzo 2005, così come integrato dal D.M. del 7 maggio 2009, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici. In tale ambito rientrano anche i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR). I programmi devono:

a) avere come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinare, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

E' consentito richiedere titoli per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 9 giugno 2010.

Si specifica che il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere impedito all'agricoltore che invoca questa causa l'utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della presente circolare, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

2) svolto attività agricola, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, ed abbiano ricevuto un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento.

Come specificato al precedente n. 1), i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici. In tale ambito rientrano anche i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR). I programmi devono avere come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro secondo i criteri di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005, così come modificato dal D.M. del 7 maggio 2009, e pertanto:

- per i casi di cui al precedente n. 1), la media regionale si applica per l'attribuzione di titoli all'aiuto agli agricoltori con superfici ammissibili per le quali non posseggono titoli;
- per i casi di cui al precedente n. 2), la media regionale non si applica per gli agricoltori ai quali è stato assegnato, mediante l'intervento pubblico sopra richiamato, un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento. In tal caso gli agricoltori ricevono un incremento degli importi proporzionale all'attività agricola che è stata mantenuta rispetto al periodo di riferimento e per la quale non hanno ricevuto importi.

D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore.

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009, dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, paragrafo 3, del DM D/118/2004 e dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve avere attualmente a disposizione delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) 73/2009, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nelle campagne precedenti.

Come indicato dall'art.1, comma 4, del D.M. n. D/118 del 24 marzo 2005, così come integrato dal D.M. del 7 maggio 2009, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

- a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;
- b) determinino oggi, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Gli ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica devono essere inferiori al numero di ettari necessari per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati e tale insufficienza di superficie deve essere causata dall'adesione ai programmi sopra descritti.

Se sussistono i presupposti sopra descritti, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009 e di trovarsi attualmente nella disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;
- c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della presente circolare, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b), che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio;

d) deve indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.5 della presente circolare; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti.

Il numero di ettari indicati al precedente punto d) non può essere inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo di riferimento, di cui all'art. 33, lettera a), del Regolamento (CE) n. 73/2009, ed il numero di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto c). Per chiarire con un esempio:

se la superficie ammissibile del triennio di riferimento era pari ad ettari 100 e le superfici ammissibili oggi disponibili perché coinvolte in un programma di ristrutturazione sono pari a 20 ettari, la superficie di cui al precedente punto d), per la quale si richiede l'accesso alla riserva nazionale, non può essere inferiore a 80 ettari.

La differenza di cui sopra non può essere inferiore al 50% degli ettari relativi ai titoli attribuiti nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Gli Organismi Pagatori competenti in sede istruttoria, verificano le condizioni di ammissibilità e trasmettono all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

Tutti i titoli in possesso del richiedente vengono restituiti alla riserva nazionale. L'Organismo di Coordinamento assegna titoli per ettaro da riserva in numero pari alla superficie ammissibile dichiarata alla precedente lettera d), con un importo unitario pari all'importo di riferimento restituito alla riserva suddiviso per il summenzionato numero di ettari di superficie ammissibile, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(Dott. G. Nanni)

